

N. R.G. 5143/2018



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da **Roberta Vecchi**, codice fiscale VCCRRT65D41A944W, con l'ausilio del professionista incaricato dott. Pietro Stefanetti, quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012, tenuto conto del luogo di residenza della ricorrente;

rilevato che la proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, poiché la società della quale era socia è stata cancellata dal registro delle imprese fin dall'agosto 2015;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

vista l'integrazione depositata dalla ricorrente riguardo alla descrizione dei beni mobili ed alla loro stima;

tenuto conto che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di Vecchi Roberta, [REDACTED] codice fiscale VCCRRT65D41A944W,

NOMINA



liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. Pietro Stefanetti, già nominato Gestore della Crisi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

ORDINA

che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione dell'immobile nel quale il debitore e la sua famiglia risiedono e dei beni mobili in esso presenti, autorizzandone l'utilizzo da parte di questi ultimi sino alla vendita;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

DISPONE

che sia lasciato nella disponibilità della ricorrente, ai sensi dell'art. 14ter, V comma, l. 3/2012, in considerazione delle somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia e tenuto conto del pignoramento della retribuzione, l'intera retribuzione (inclusa la tredicesima mensilità) ad eccezione dell'importo mensile di € 100,00 (per dodici mensilità) che, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovrà essere posto a disposizione dei creditori;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che la domanda, l'integrazione ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it;

Si comunichi a parte ricorrente, al professionista OCC/liquidatore.

Bologna, 15 ottobre 2018

Il Giudice delegato

Antonella Rimondini

